

R.g. n. *

TRIBUNALE DI PADOVA

Giudice Maria Antonia Maiolino

Conclusioni:

Per l'opponente X. S.:

“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda ex adverso formulata per le ragioni di cui in narrativa; e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n. 2802/2021.

Nel MERITO: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Padova revocare e annullare ex artt. 633 e 634 c.p.c. il decreto per ingiunzione di pagamento n. */2021 RG Ing. emesso dal Sig. Giudice Maria Antonia Maiolino in data 25/11/2021 1 per il pagamento di € 37.376,07, oltre interessi come da domanda (intervenuti contrattualmente), spese e compensi professionali come liquidati dal Giudice nel D.I. opposto e in accoglimento delle premesse sopra formulate respingere ogni domanda proposta dalla ricorrente, anche per intervenuta prescrizione e nullità del contratto, nei confronti di X. S. nato*,

In via subordinata: Nella denegata ipotesi che l'attrice opponente fosse tenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 37.376,07 oltre gli interessi legali e le spese e compensi della procedura monitoria, Voglia il Tribunale di Padova condannare la signora E. M., residente in *, unica ad aver effettivamente beneficiato del finanziamento de quo, a tenere indenne il predetto opponente X. S. da ogni pregiudizievole conseguenza alla stessa derivante per l'accoglimento, anche parziale, delle domande nei suoi confronti.

In ogni caso, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni, rimane valida la proposta conciliativa come formulata dall'attore opponente a seguito della proposta del Tribunale di Padova.

Vittoria di spese e compensi professionali con rivale IVA e CPAVV”.

Per l'intervenuta IF. S.p.a.:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via preliminare:

- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo per mancata adesione di controparte alla procedura di mediazione;

Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;

In via subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento, in favore di I. S.p.A., la complessiva somma di € 37.376,07 oltre interessi di mora al tasso legale fino al soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;

In via ulteriormente subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, in solido, con la Sig.ra M. E. chiamata in causa dal Sig. S. per essere da quest'ultima manlevata in caso di condanna, al pagamento, in favore di I. S.p.A., la complessiva somma di € 37.376,07 oltre interessi di mora al tasso legale fino al soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

X. S. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2802/2021 emesso dal Tribunale di Padova in data 25.11.2021 in favore di M. S.P.A. (da ora in avanti per brevità solo “MB”) per l'importo capitale di € 37.376,07 oltre interessi e spese.

Il credito azionato in via monitoria da MB quale cessionaria da A. S.p.a. è portato dal mancato rimborso del finanziamento oggetto del contratto n. 42886469.8 stipulato in data 22.11.2010 da E. M. e sottoscritto in qualità di coobbligato da X. S..

Nel proprio atto introduttivo l'opponente ha dedotto di non aver più avuto contatti con E. M. dal termine della relazione sentimentale con la stessa, conclusasi dopo circa un anno dalla sottoscrizione del contratto: il finanziamento era stato erogato alla mutuataria per l'acquisto di suoi beni personali; dunque, dalla sottoscrizione del contratto quale coobbligato X. S. era convinto di aver rilasciato una mera fideiussione con il c.d. beneficium excussionis.

L'opponente ha eccepito altresì la nullità delle condizioni contrattuali sottoscritte, in quanto il contratto riporta tassi difforni da quelli in concreto applicati, anche superiori a quello usurario, nonché la prescrizione del credito per l'inutile decorso del termine decennale dalla sottoscrizione del contratto, specificando di non aver mai ricevuto gli avvisi di cui ai docc.ti nn. 7 e 10 del fascicolo monitorio, visto il proprio trasferimento.

Tanto premesso, X. S. ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di E. M., obbligata principale ed effettiva beneficiaria del mutuo, al fine di essere dalla stessa manlevato.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio MB (già Cr. s.p.a.), lamentando la nullità dell'atto di citazione, contestando le doglianze attoree e deducendo specificamente che:

- l'opponente non ha contestato la sottoscrizione del contratto, la concessione del finanziamento e il mancato pagamento delle rate di rimborso: tali circostanze sono dunque provate ex art. 115 c.p.c.;

- MB ha assolto l'onere probatorio a proprio carico mediante la produzione del contratto, dal quale risulta che non è stata rilasciata alcuna fideiussione da X. S., semplice coobbligato in solido e cointestatario del finanziamento, e dell'estratto conto, da cui risulta la quantificazione del credito; in ogni caso, visto l'articolo 2 del contratto contenente la clausola “a semplice richiesta”, X. S. non avrebbe comunque rilasciato una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia;

- l'eccezione di prescrizione attorea è infondata: la richiesta stragiudiziale di pagamento del debito, inviata anche ad X. S., è atto recettizio da presumersi conosciuto con la spedizione postale della raccomandata; in ogni caso la richiesta di pagamento effettuata con la domanda giudiziale è tempestiva. Il contratto di finanziamento prevedeva un piano di ammortamento alla francese, dunque il termine di prescrizione decorre dal rimborso dell'ultima rata e non dalla sottoscrizione del contratto;

- le doglianze di controparte in relazione alle condizioni contrattuali sono formulate in maniera generica e l'ammontare del credito è provato dall'estratto conto prodotto da cui emerge l'assenza di discrasia tra i dati contrattuali e il piano di rimborso.

Tanto premesso, l'opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo impugnato.

All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., è stata autorizzata la chiamata in causa di E. M..

Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio I. S.p.A. a mezzo della mandataria IF. S.p.A. (da ora in avanti per brevità solo I.), conferitaria del ramo di azienda relativo all'acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca I. S.p.A., quest'ultima cessionaria del credito in discussione dall'opposta MB: I. ha aderito a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito dalla cedente in sede di comparsa di costituzione.

A seguito della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Tribunale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., esperito negativamente il tentativo di mediazione e dichiarata l'estromissione della cedente MB, all'udienza del 23.11.2023 è stato assegnato all'opposta il termine richiesto per il deposito della sola memoria di cui al n. 1 dell'art. 183/VI comma c.p.c., nell'ambito della quale I. ha sostanzialmente riproposto le proprie contestazioni originarie alle doglianze attoree.

All'udienza dell'8.02.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo note scritte in telematico ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.

L'opposizione di X. S. è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che verranno di seguito esposte.

Il decreto ingiuntivo n. 2802/2021 va quindi integralmente confermato.

Va anzitutto confermata la dichiarazione di contumacia di E. M., tempestivamente chiamata in causa dall'opponente e da quest'ultimo regolarmente notificata in data 28.09.2022 (doc. 4 opponente).

La qualificazione d'ufficio di X. S. come consumatore

Nonostante l'assenza di deduzioni delle parti sul punto, ritiene il Tribunale di qualificare in via officiosa X. S. come consumatore, data la sua sottoscrizione del contratto di finanziamento concesso ad E. M. (doc. 4 fascicolo monitorio) quale "coobbligato", in assenza di qualsivoglia indicazione o riferimento contrattuale all'attività di impresa eventualmente esercitata dall'opponente: tale rilievo officioso non determina tuttavia alcuna conseguenza specifica nel caso di specie, in quanto l'indagine richiesta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n. 9479/2023) in relazione alla presenza di eventuali clausole di carattere abusivo rilevanti rispetto all'oggetto della domanda ha condotto ad esito negativo.

Il credito in discussione e l'obbligo solidale in capo all'opponente

Vale anzitutto partire da una sintetica disamina del contratto dal quale il credito azionato in via monitoria trae origine (doc. 4 fascicolo monitorio): il contratto è denominato "finanziamento personale", reca la data del 22.11.2010 e con lo stesso A. S.p.a. ha concesso ad E. M. un

finanziamento di € 30.000,00 da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 470,00; il contratto riporta inoltre la sottoscrizione di X. S. quale "coobbligato" e prevede alla clausola n. 2 che "il Cliente e il coobbligato, sono tenuti in solido ex art. 1292 c.c.: 1) a rimborsare ad AD l'intero importo dovuto ai sensi del contratto (inclusi oneri e spese ex artt. 11-12-13 delle condizioni generali) alle scadenze e con le modalità indicate nel frontespizio senza necessità di alcun preavviso (...)".

Dagli elementi contrattuali ora richiamati ed in particolare dal rinvio contenuto nella clausola n. 2 all'art. 1292 c.c. emerge chiaramente il vincolo di solidarietà passiva intercorrente tra l'opponente, definito "coobbligato" e la "Cliente" E. M. con specifico riguardo per ciò che attiene alla presente controversia all'obbligo di restituzione dell'importo finanziato: in proposito non spiega alcuna rilevanza la ferma e assoluta convinzione di X. S., dedotta da quest'ultimo nel proprio atto introduttivo e posta a fondamento dell'opposizione, di aver sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di fideiussore e non invece quale coobbligato in solido, dal momento che evidentemente, una volta che il significato delle prescrizioni contrattuali risulta chiaro alla luce dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. è insignificante ed ultronea ogni indagine relativa all'effettiva e corretta comprensione del regolamento pattizio da parte del singolo individuo; in caso contrario, qualora cioè gli effetti del contratto fossero subordinati di volta in volta alla piena comprensione individuale da parte di ciascuno, vi sarebbe un'inaccettabile incertezza dei rapporti giuridici e degli assetti conseguenti alla stipulazione contrattuale.

In sintesi e ricapitolando: nel momento in cui l'opponente ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di coobbligato ed il contratto definisce, identificandole come solidali in forza del richiamo all'art. 1292 c.c., le obbligazioni contrattuali gravanti sulle parti, non residua alcun dubbio in ordine al fatto che X. S. è coobbligato solidale insieme ad E. M..

Risulta altresì irrilevante nel caso che ci occupa la circostanza dedotta dall'opponente di non aver più avuto contatti con E. M. dal termine della relazione sentimentale con la stessa, avvenuta poco tempo dopo la sottoscrizione del contratto: una volta impegnatosi con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, X. S. aveva infatti l'onere di rimanere informato sulle vicende relative allo sviluppo del rapporto contrattuale che riguardava anche lui, a prescindere sia dalla precisa qualifica di condebitore ovvero di garante, che dalla permanenza di un rapporto di tipo personale con E. M..

Le censure relative ai tassi di interesse

L'opponente ha svolto altresì alcune censure rispetto al contratto in questione, lamentando in particolare, anche se – giova anticiparlo – in maniera del tutto generica, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e l'applicazione di tassi difforni da quelli pattuiti, anche superiori alla soglia usuraria.

Ora, rispetto a tali doglianze vale richiamare quanto già osservato dal Tribunale nel provvedimento di concessione della provvisoria esecutività del decreto impugnato, per poi aggiungere qualche precisazione ulteriore per mere ragioni di completezza: "(..) *la tesi difensiva dell'illegittimità della capitalizzazione insita nell'ammortamento alla francese non è condivisa dal Tribunale di Padova; (...) la censura di superamento della soglia antiusura è stata formulata in modo generico, giacché non è chiaro che dati abbia valorizzato l'opponente per ottenere il risultato riportato nel doc. n. 1: non è noto che addebiti abbia valorizzato, non è noto con riferimento a quale periodo abbia effettuato la verifica né che categoria di operazione abbia considerato (Cass. SSUU n.19597/2020)*" (v. ordinanza del 19.09.2022, in parte motiva).

Si aggiunga, quanto al profilo di doglianza attinente all'anatocismo illegittimo nel caso di ammortamento francese, che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo; nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.

Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la “miccia” che accende la variazione è il solo parametro variabile (nel caso di specie, il parametro Euribor) cui è agganciato l'interesse debitorio.

Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.

Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata.

Senonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento anticipato quale "interesse composto", il Tribunale non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.

Ritiene il Tribunale che la violazione invocata non ricorra.

L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.

Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza.

Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.

Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti

nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale.

Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.

In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'opponente.

Quanto poi agli ulteriori profili di doglianza, va osservato che la censurata applicazione di tassi di interesse difformi da quelli in concreto applicati, poggiando unicamente su una simulazione di calcolo (cfr. doc. 1 opponente) che non evidenzia in nessun modo quali dati siano stati valorizzati dall'opponente per addivenire ai tassi diversi in essa indicati, risulta assolutamente generica ed è quindi sfornita di ogni indice idoneo ad essere valorizzato per il suo accoglimento. In sostanza, l'opponente afferma che il tasso del finanziamento è quello del 15,62% (cfr. doc. 1), a dispetto della previsione contrattuale di TAN di 11,72% e TAEG di 12,86%, omettendo però di evidenziare gli elementi da valorizzare quali costi occulti in base a cui è stato identificato il tasso più elevato.

Al contempo, risulta priva di rilevanza probatoria anche la simulazione di mutuo effettuata sul sito di Agos dall'opponente (doc. 2), asseritamente dimostrativa dell'applicazione di tassi superiori a quelli contrattualmente pattuiti, giacché, anche a prescindere dall'osservazione sopra esposta, relativa cioè all'assenza di indicazioni utili alla comprensione di come si sia giunti all'esito della simulazione, è chiaro che, soprattutto a notevole distanza di tempo, i tassi e le condizioni contrattuali proposti dalla parte mutuante ben possano essere diversi da quelli offerti nel 2010 quando il contratto è stato stipulato, senza che ciò possa tuttavia assurgere di per sé ad indice di illegittimità della precedente pattuizione.

Infine, va ribadito che anche la contestazione dell'opponente in punto di usura è formulata in maniera del tutto generica, giusta l'insegnamento di Cass. SSUU n. 19597/2020, la quale, discutendo in quell'occasione di tassi moratori ma esprimendo comunque un principio rispondente all'irrinunciabile onere di allegazione della parte del processo, afferma in conclusione che "l'onere probatorio si attegga nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pretesi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento". L'opponente ha invece omesso di specificare ciascuno dei predetti elementi, ancora una volta richiamandosi genericamente all'esito della simulazione effettuata sul sito della rivista "Altroconsumo" (sempre doc. 1), che però, come spiegato, non evidenzia nessuno degli elementi sopra citati da cui eventualmente poter ricavare il carattere usurario del tasso di interesse in concreto applicato.

L'eccezione di prescrizione

Va altresì esaminata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, anticipandone sin d'ora la sua infondatezza: il contratto di finanziamento dal cui mancato rimborso il credito in discussione trae origine è stato sottoscritto nel 2010, ma il dies a quo della prescrizione non coincide con tale data, bensì con quella necessariamente successiva della scadenza dell'ultima rata prevista per la restituzione del finanziamento (così da ultimo Cass. n. 4232/2023). Infatti, dalla stipulazione del contratto di mutuo deriva, quale effetto giuridico, l'obbligo per il mutuatario di restituzione dell'importo erogato, che configura un'obbligazione unitaria a carico di tale soggetto anche qualora, come nella prassi avviene e come è avvenuto anche nel caso di specie, sia stata prevista la restituzione dell'importo finanziato dilazionata nel tempo, a mezzo di pagamenti rateali.

Ebbene, dalle produzioni documentali dell'allora ingiungente emerge che l'ultima rata prevista nel piano di ammortamento ha scadenza a novembre 2020 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), cosicché, anche prescindendo dalle contestazioni dell'opponente relative al mancato ricevimento della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e dei solleciti di pagamento effettuati dalla creditrice (docc.ti nn. 7 e 10 fascicolo monitorio), e dunque da un'interruzione della prescrizione prima della proposizione del presente giudizio, senza dubbio il termine decennale non era decorso al momento dell'instaurazione dell'iniziativa monitoria, avviata il 3.11.2021.

La quantificazione del credito

Va a questo punto osservato che, posto che l'onere della prova in tema di inadempimento di una obbligazione è ormai pacificamente ripartito nel senso che spetta al creditore – sia che agisca per la risoluzione contrattuale, che per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento – di provare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SSUU n. 131533/2001), il credito in discussione è stato compiutamente dimostrato dalla creditrice nella sua sussistenza e nel suo esatto ammontare.

Infatti, a fronte della documentazione contrattuale prodotta dalla creditrice (doc. 4 fascicolo monitorio) e dell'estratto conto analitico da cui risultano le movimentazioni di denaro e dunque i pagamenti effettuati dalla mutuataria a rimborso del finanziamento (doc. 6 fascicolo monitorio), l'opponente non ha mai posto in discussione né la sottoscrizione del contratto né l'avvenuta erogazione dell'importo da parte della mutuante, semplicemente contestando la propria qualità di coobbligato (rectius: la comprensione di tale qualità prima della notifica del decreto ingiuntivo). Dell'infondatezza delle censure attoree si è già detto sopra, cosicché, come anticipato, il credito vantato nei confronti dell'opponente risulta debitamente dimostrato nella sua sussistenza e nel suo ammontare.

La condanna in solido di X. S. ed E. M. e la domanda di manleva

Accertata la debenza dell'opponente nei confronti della creditrice per le ragioni sopra evidenziate, da cui consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, va tuttavia osservato che l'opponente ha chiesto in via subordinata la condanna di E. M. a tenerlo indenne da ogni pregiudizievole conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande nei suoi confronti.

Ebbene, pur evidenziando l'improprio richiamo effettuato dall'opponente all'istituto della manleva (che riguarda fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio), è evidente che la chiamata in causa della coobbligata ad opera dell'opponente era finalizzata all'instaurazione del contraddittorio teso all'accertamento dei rapporti interni tra i diversi condebitori solidali e, più in particolare, al fine di accertare che l'obbligazione solidale è stata a suo tempo contratta nell'interesse esclusivo di E. M..

Giova infatti ricordare che nei rapporti interni – cioè, appunto, tra i diversi condebitori solidali – le quote di debito si presumono soltanto uguali, salva dimostrazione che l'obbligazione è stata assunta nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori: così, infatti, prevede espressamente l'art. 1298 c.c.; proprio in questi termini va quindi intesa la chiamata in causa di E. M., in considerazione della circostanza riferita dall'opponente che il finanziamento del 2010 era preordinato all'acquisto di beni personali della signora M. e che l'importo erogato è stato interamente trattenuto e utilizzato dalla stessa.

A fondamento della veridicità dell'assunto depone altresì il contratto di finanziamento, il quale si riferisce in ogni sua parte alla signora M. come "Cliente" ed a cui, infatti, doveva essere erogato l'importo finanziato (cfr. con la previsione dell'art. 1 del contratto). Conseguentemente al riconoscimento dell'interesse esclusivo di E. M. nell'assunzione dell'obbligazione solidale, quest'ultima va quindi condannata a rimborsare ad X. S. le somme che lo stesso è stato condannato a versare alla creditrice in forza del presente provvedimento.

Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM. n. 55/2014 come modificato con DM. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore fino ad € 52.000. I compensi vanno liquidati attestandosi sui valori medi di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase istruttoria vengono riconosciuti i valori minimi, vista l'assenza di attività istruttoria a fronte della natura meramente documentale della causa.

La conferma del decreto ingiuntivo vede l'opponente integralmente soccombente nei confronti di I., intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla convenuta opposta, mentre l'accoglimento della domanda svolta da X. S. nei confronti di E. M. giustifica la condanna di quest'ultima alla rifusione integrale all'opponente delle spese di lite da questo sostenute.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 572/2022), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- conferma il decreto ingiuntivo n. 2802/2021;
- accoglie la domanda di X. S. nei confronti di E. M.;
- condanna E. M. a rimborsare ad X. S. ogni esborso relativo al presente giudizio di opposizione;
- condanna X. S. alla rifusione delle spese legali sostenute dall'intervenuta IF. S.p.a., liquidate in € 6.713 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna E. M. alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opponente, liquidate in € 6.713 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

La Giudice,

1. ritenuto che vada meglio approfondita in giudizio la questione della natura dell'obbligo assunto dal signor S., questione che va officiosamente riproposta al contraddittorio delle parti;
2. rilevato invero che il contratto all'origine dell'ingiunzione qualificava la signora M. quale "cliente" ed il signor S. quale "coobbligato", stabilendo che gli stessi fossero "tenuti in solido ex art. 1292 C.C." al rimborso delle somme erogate (clausola 2 contratto);
3. rilevato che l'opposta ha sostenuto in prima battuta che "il coobbligato assume la qualità di cointestatario del contratto di finanziamento ed è pienamente equiparato all'obbligato principale" (pag. 11 comparsa di costituzione), giacché "entrambi i soggetti hanno beneficiato in egual modo della somma erogata da A. s.p.a." (pag. 13); ha poi affermato che al contratto andrebbe in via subordinata attribuita la qualificazione di "contratto autonomo di garanzia in quanto, in primo luogo, reca la clausola di pagamento a prima richiesta e, in secondo luogo, non emerge in alcun modo la diversa volontà delle parti nel senso di una fideiussione tipica" (pag. 15);
4. ritenuto in primo luogo che il richiamo alla natura solidale del debito non sia dirimente nella qualificazione dell'obbligo in capo al signor S.: anche la fideiussione è normalmente solidale (art. 1944 co. 1 c.c.), salvo il beneficio dell'ordine, e attribuisce al garante il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'obbligato principale (art. 1950 c.c.); d'altro canto l'istituto della solidarietà, disciplinato in via generale dagli articoli 1292 c.c. e seguenti, descrive la modalità di estrinsecazione di una data obbligazione soggettivamente complessa all'esterno (cioè verso i creditori) ed all'interno (cioè tra i diversi condebitori solidali): l'istituto però non descrive la fonte dell'obbligazione, ovvero disciplina il "come" dell'obbligazione nei rapporti interni ed esterni ma non il "perché", ossia la ragione che giustifica il sorgere dell'obbligazione medesima;
5. ritenuto pertanto che, dovendosi analizzare il contenuto contrattuale al fine di qualificare l'obbligo assunto dallo S., il fatto che solo la signora M. venga qualificata quale "cliente" del contratto, riceva le somme oggetto di finanziamento (clausola 1 contratto), riceva tutta la documentazione inerente al contratto ed ogni relativa comunicazione (efficace anche nei confronti del coobbligato: ex clausola 6), si veda riservate una serie di facoltà contrattuali (ad esempio l'estinzione anticipata del finanziamento ex clausola 5, la facoltà di modificare il piano di ammortamento ex clausola 4) e sia interessata dalla polizza assicurativa sottoscritta dalla società finanziaria (pag. 5 documentazione contrattuale) consente di affermare che solo lei e non il signor S. fossero parte del contratto di finanziamento;
6. rilevato che è stato correttamente osservato nella giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 23.5.2019, su Il Caso) che "in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui". In senso conforme Trib. Prato 15.1.2022 (in Banca Borsa Titoli di Credito 2023, 3, II, 433), salvo che non si invochi una figura tipica di promessa di adempimento del debito altrui, che comporta una solidarietà diseguale tra i due coobbligati – si pensi a una delegazione cumulativa di debito (cfr. art. 1268

- c.c.) o a un'espromissione (art. 1272 c.c.): istituti che nel caso di specie non sono stati invocati e di cui in effetti non si riconoscono gli elementi caratteristici;
7. ritenuto pertanto che la posizione del signor S. vada ricondotta allo schema della garanzia personale;
 8. ritenuto per altro verso che lo stesso vada qualificato come consumatore, atteso che ha reso garanzia personale in considerazione del rapporto sentimentale che lo legava alla cliente del finanziamento, qualificata come consumatrice dalla clausola 14;
 9. ritenuto a questo punto necessario condurre un vaglio officioso della legittimità del regolamento pattizio applicato alla garanzia resa dal signor S., in particolare in relazione alla presenza di eventuali clausole di carattere abusivo rilevanti rispetto all'oggetto della domanda alla luce di Cass. SSUU n. 9479/2023 e prima ancora di CGUE 17.5.2022 causa C-600/19 (Ibercaja Banco);
 10. ritenuto in particolare che sia che la garanzia venga qualificata quale garanzia atipica, con esclusione quindi della facoltà di sollevare le eccezioni tipiche della garanzia fideiussoria ed in particolare dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che l'opposta esclude (pag. 15 comparsa di costituzione), sia che la garanzia venga ricondotta al contratto autonomo di garanzia (come l'opposta in via subordinata sostiene: pag. 15 citata), deve porsi il problema della eventuale natura abusiva del regolamento pattizio che privi il garante di una serie di facoltà difensive, dovendosi valutare se il trattamento negoziale non risulti eccessivamente squilibrato ai sensi dell'art. 33, primo comma, codice del consumo; va in particolare ricordato che - come insegna Cass. n. 5423/2022 - "la disciplina degli articoli 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche laddove la clausola accertata come abusiva esprime il profilo di atipicità del contratto";
 11. ritenuto in conclusione vada sottoposta al contraddittorio delle parti la seguente questione officiosa: se il regolamento pattizio afferente l'obbligo di garanzia assunto dal signor S. assuma natura abusiva; in caso affermativo, in che parte ed in particolare con il ripristino di quale facoltà difensiva da parte del signor S., che non ha ancora sollevato specifiche eccezioni;
 12. ritenuto che, essendo stata sollevata una questione d'ufficio, alle parti va assegnato il termine ex art. 101 c.p.c. per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, con la precisazione che le memorie potranno non solo contenere allegazioni ma anche elementi di prova in ordine alle questioni sollevate (Cass. n. 21314/2023),

PQM

dispone la remissione della causa in istruttoria;

asigna alle parti termine di 20 giorni per memorie inerenti i temi esposti ed in particolare la questione officiosa sub n. 11;

asigna successivo termine di 10 giorni per replica;

fissa per ogni successivo provvedimento l'udienza del *

Padova, 7 maggio 2024